



Comune di Cuglieri
PROVINCIA DI OR

**DETERMINAZIONE
AREA AMMINISTRATIVA
N. 5 DEL 19/01/2026 REG. PART.
(N. 19 DEL 19/01/2026 REG. GEN.)**

OGGETTO:

**SELEZIONE INTERNA PER L'ATTIBUZIONE DI PROGRESSIONI ECONOMICHE
ALL'INTERNO DELLE AREE - ANNO 2024. RIAPERTURA TERMINI.**

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

Richiamato il decreto del Sindaco n° 7 del 21.01.2025, con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 50, comma 10, e 109 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, sono state attribuite al sottoscritto le funzioni definite dall'art. 107, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo;

Visti gli artt. 107 e 109 del testo unico delle disposizioni sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n° 267/2000;

Visto il regolamento comunale sull'organizzazione e il funzionamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di G. C. n° 72 del 10.07.2024 e ss.mm.ii.;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n° 17 del 18.03.2025 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2025/2027 e n° 18 del 18.03.2025 di approvazione del Bilancio di Previsione 2025/2027 e relativi allegati;

Premesso che ai sensi dell'art. 2 c. 3 D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. i rapporti individuali di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati contrattualmente, mediante stipulazione di appositi contratti collettivi;

Richiamati:

- l'art. 47 del D.Lgs. 165/2001, che disciplina il procedimento di contrattazione collettiva a livello nazionale;
- l'art. 7, comma 5, del D.Lgs. 165/2001, il quale recita: "Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese";
- l'art. 45, comma 3, del D.Lgs.165/2001, che dispone: "I contratti collettivi definiscono, in coerenza con le disposizioni legislative vigenti, trattamenti economici accessori collegati: 1. alla performance individuale; 2. alla performance organizzativa con riferimento

all'amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola l'amministrazione; 3. all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute”;

Visto l'art. 14 del CCNL Funzioni Locali del 16/11/2022 secondo cui:

“1. *Al fine di remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell'area, agli stessi possono essere attribuiti, nel corso della vita lavorativa, uno o più “differenziali stipendiali” di pari importo, da intendersi come incrementi stabili dello stipendio. La misura annua lorda di ciascun “differenziale stipendale”, da corrispondersi mensilmente per tredici mensilità, è individuata, distintamente per ciascuna area e sezione del sistema di classificazione, nell'allegata Tabella A. La medesima tabella evidenzia, altresì, il numero massimo di “differenziali stipendiali” attribuibili a ciascun dipendente, per tutto il periodo in cui permanga l'inquadramento nella medesima area. A tal fine, si considerano i “differenziali stipendiali” conseguiti dall'entrata in vigore della presente disciplina fino al termine del rapporto di lavoro, anche con altro ente o amministrazione ove il dipendente sia transitato per mobilità.* 23 *Per il personale delle Sezioni Speciali si applica quanto previsto, rispettivamente, dagli artt. 92, 96, 102 e 106.*

2. *L'attribuzione dei “differenziali stipendiali”, che si configura come progressione economica all'interno dell'area ai sensi dell'art. 52 comma 1-bis del D.gs. n. 165/2001 e non determina l'attribuzione di mansioni superiori, avviene mediante procedura selettiva di area, attivabile annualmente in relazione alle risorse disponibili nel Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79, nel rispetto delle modalità e dei criteri di seguito specificati:*

a) possono partecipare alla procedura selettiva i lavoratori che negli ultimi 3 anni non abbiano beneficiato di alcuna progressione economica; ai fini della verifica del predetto requisito si tiene conto delle date di decorrenza delle progressioni economiche effettuate. In sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 7, comma 4, lett. c) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), tale termine può essere ridotto a 2 anni o elevato a 4. E' inoltre condizione necessaria l'assenza, negli ultimi 2 anni, di provvedimenti disciplinari superiori alla multa; laddove, alla scadenza della presentazione delle domande, siano in corso procedimenti disciplinari, il dipendente viene ammesso alla procedura con riserva e, ove lo stesso rientri in posizione utile nella graduatoria, la liquidazione del differenziale viene sospesa sino alla conclusione del procedimento disciplinare; se dall'esito del procedimento al dipendente viene comminata una sanzione superiore alla multa, il dipendente viene definitivamente escluso dalla procedura;

b) il numero di “differenziali stipendiali” attribuibili nell'anno per ciascuna area viene definito in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 7, comma 4, lett. c) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), in coerenza con le risorse di cui al comma 3 previste per la copertura finanziaria degli stessi;

c) non è possibile attribuire più di un differenziale stipendale/dipendente per ciascuna procedura selettiva;

d) i “differenziali stipendiali” sono attribuiti, fino a concorrenza del numero fissato per ciascuna area, previa graduatoria dei partecipanti alla procedura selettiva, definita in base ai seguenti criteri:

1) media delle ultime tre valutazioni individuali annuali conseguite o comunque le ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità;

2) esperienza professionale. Per “esperienza professionale” si intende quella maturata nel medesimo profilo od equivalente, con o senza soluzione di continuità, anche a tempo determinato o a tempo parziale, nella stessa o altra amministrazione del comparto di cui all’art. 1 (Campo di applicazione) nonché, nel medesimo o corrispondente profilo, presso altre amministrazioni di comparti diversi; 24

3) ulteriori criteri, definiti in sede di contrattazione integrativa di cui all’art. 7, comma 4, lett. c) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie) correlati alle capacità culturali e professionali acquisite anche attraverso i percorsi formativi di cui all’art. 55 (Destinatari e processi della formazione);

e) la ponderazione dei criteri di cui alla lettera d) è effettuata in sede di contrattazione integrativa di cui all’art. 7, comma 4, lett. c) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie); in ogni caso al criterio di cui al punto 1 della lettera d) non può essere attribuito un peso inferiore al 40% del totale ed al criterio di cui al punto 2, della stessa lettera d), non può essere attribuito un peso superiore al 40% del totale.

f) per il personale che non abbia conseguito progressioni economiche da più di 6 anni è possibile attribuire un punteggio aggiuntivo complessivamente non superiore al 3% del punteggio ottenuto con l’applicazione del criterio di cui alla lettera d). Tale punteggio aggiuntivo, definito in sede di contrattazione integrativa di cui all’art. 7, comma 4, lett. c) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), può anche essere differenziato in relazione al numero di anni trascorsi dall’ultima progressione economica attribuita al dipendente;

g) in sede di contrattazione integrativa di cui all’art. 7, comma 4, lett. c) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie) possono essere, inoltre, definiti i criteri di priorità in caso di parità dei punteggi determinati ai sensi delle lettere precedenti, nel rispetto del principio di non discriminazione.

3. La progressione economica di cui al presente articolo è finanziata con risorse aventi caratteristiche di certezza, stabilità e continuità del Fondo risorse decentrate di cui all’art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione) ed è attribuita a decorrere dal 1° gennaio dell’anno di sottoscrizione definitiva del contratto integrativo di cui al comma 2, lett. b).

4. Ai “differenziali stipendiali” di cui al presente articolo si applica quanto previsto all’art. 78 (Trattamento economico nell’ambito del nuovo sistema di classificazione).

5. I differenziali stipendiali di cui al presente articolo, unitamente a quelli previsti dall’art. 78, comma 3, lett. b), cessano di essere corrisposti in caso di passaggio tra aree, fatto salvo quanto previsto all’art. 15, comma 3 (Progressioni tra le aree).

6. L’esito della procedura selettiva ha una validità limitata al solo anno per il quale sia stata prevista l’attribuzione della progressione economica all’interno dell’area”.

Visto l’art. 23 del D.Lgs. n. 150/2009, come modificato dal D.Lgs. n. 74/2017, a norma del quale:

“1. Le amministrazioni pubbliche riconoscono selettivamente le progressioni economiche di cui all’articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dall’articolo 62 del presente decreto, sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili.

2. Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione”;

Visto l'art. 52, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 165/2001, secondo cui “*I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, dei conservatori e degli istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. La contrattazione collettiva individua un'ulteriore area per l'inquadramento del personale di elevata qualificazione. Le progressioni all'interno della stessa area avvengono, con modalità stabiliti dalla contrattazione collettiva, in funzione delle capacità culturali e professionali e dell'esperienza maturata e secondo principi di selettività, in funzione della qualità dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito*”;

Visto il regolamento di disciplina delle progressioni economiche all'interno delle aree, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 145 del 30/12/2020, come modificato con successive deliberazioni della Giunta Comunale n. 139 del 31/12/2021 e n. 136 del 27/12/2023;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 127 del 31.10.2024, con la quale si impartiscono gli indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica, nel contrattare con la delegazione sindacale un'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per il personale non dirigente, da sottoporre alla Giunta Comunale e all'organo di revisione contabile per l'autorizzazione e la definitiva stipula, unitamente alla relazione illustrativa e tecnico-finanziaria prevista ai sensi del D.Lgs. 150/2009;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 145 del 24.12.2025, con la quale si dispone di autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica, Segretario Comunale, alla definitiva sottoscrizione del contratto collettivo decentrato integrativo, parte normativa triennio 2023/2025 e parte economica, anno 2024, per la destinazione delle risorse decentrate 2024, pre-intesa del 12.11.2024, nell'identico testo risultante del verbale della delegazione trattante n. 2 del 20.12.2024;

Visto il verbale della delegazione trattante n. 2 del 20.12.2024, dal quale risulta che le parti hanno concordato di approvare il nuovo contratto collettivo decentrato integrativo, parte normativa triennio 2023/2025 e parte economica 2024;

Dato atto che il contratto decentrato integrativo stipulato in data 20.12.2024 prevede la destinazione di una parte delle risorse decentrate alle progressioni economiche all'interno delle aree;

Dato atto che con determinazione dell'Area Amministrativa n. 496/960 del 31.12.2024 è stato dato corso alla selezione interna per l'attribuzione delle progressioni economiche all'interno delle aree, anno 2024, con decorrenza giuridica ed economica dal 01/01/2024, in favore dei dipendenti a tempo indeterminato presso il Comune di Cuglieri, in servizio alla data del 1° Gennaio 2024, con una permanenza nella posizione economica in godimento pari a 24 mesi, calcolata al 31/12/2023 (dal 01/01/2022 al 31/12/2023), per le due macroaree: AREA 1 (Operatori, Operatori esperti, Istruttori) e AREA 2 (Funzionari e EQ), nella misura massima del 50% degli aventi diritto ed entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili, indicate nel CCDI parte economica 2024;

Visti il bando per le progressioni economiche all'interno delle aree anno 2024 (allegato A) e il modello di domanda e autocertificazione (allegato B), allegati al predetto atto e costituenti parte integrante e sostanziale del medesimo;

Dato atto che concorrono alla selezione per l'attribuzione della posizione economica superiore tutti i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso l'Ente alla data del 1° Gennaio 2024, con una permanenza nella posizione economica in godimento pari a 24 mesi, calcolata al 31/12/2023 (dal 01/01/2022 al 31/12/2023);

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n° 1 del 16.01.2026, con la quale si dispone di adottare, nelle procedure di attribuzione delle progressioni economiche all'interno delle aree, non ancora definite, il criterio matematico dell'arrotondamento per difetto nell'ipotesi in cui sia dispari il numero dei dipendenti aventi diritto;

Ritenuto necessario procedere alla riapertura dei termini onde consentire al personale dipendente interessato di presentare nuova istanza, indicando correttamente il requisito della permanenza nella posizione economica in godimento pari a 24 mesi, calcolata al 31/12/2023 (dal 01/01/2022 al 31/12/2023);

Visto il Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Dato atto che:

- con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile dell'Area Amministrativa attesta la regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;
- che ai sensi dell'art. 6 bis della 241/1990 ss.mm.ii. non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse;
- che il procedimento amministrativo si è svolto nel rispetto del vigente:
 1. piano triennale della trasparenza e l'integrità, adottato ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 33/2013;
 2. piano della prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione adottato ai sensi della legge 190/2012;
 3. codice di comportamento dei dipendenti del comune di Cuglieri, adottato ai sensi D.P.R. 62/2013;

DETERMINA

Di riaprire i termini della selezione interna per l'attribuzione delle progressioni economiche all'interno delle aree, anno 2024, con decorrenza giuridica ed economica dal 01.01.2024, in favore dei dipendenti a tempo indeterminato del Comune di Cuglieri, in servizio alla data del 1° Gennaio 2024, con un'anzianità di servizio di 24 mesi nella posizione economica immediatamente inferiore a quella per cui si concorre, calcolata al 31/12/2023 (dal 01/01/2022 al 31/12/2023), per le due macroaree: AREA 1 (Operatori, Operatori esperti, Istruttori) e AREA 2 (Funzionari e EQ), nella misura massima del 50% degli aventi diritto ed entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili, indicate nel CCDI parte economica 2024;

Di approvare i seguenti atti, allegati al presente atto e costituenti parte integrante e sostanziale del medesimo:

- bando per le progressioni economiche orizzontali anno 2024 (allegato A);
- modello di domanda e autocertificazione (allegato B);

Di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio on line e sul sito web istituzionale, nella sezione "Amministrazione Trasparente", sotto sezione "Bandi di Concorso".

Cuglieri lì, diciannove gennaio duemilaventisei

Il Responsabile del Servizio

Firmato digitalmente

Dott. Poddi Marco

Copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Poddi Marco

IL SEGRETARIO COMUNALE